



COMUNE DI CHERASCO

Regolamento comunale per il servizio di



TRASPORTO SCOLASTICO

.....

(Approvato con delibera G. C. n. 81 del 14/05/2013)

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. 3
Art. 2	Utenti del servizio	Pag. 3
Art. 3	Caratteristiche ed organizzazione del servizio	Pag. 3
Art. 4	Ammissione al servizio e modalità d'iscrizione	Pag. 5
Art. 5	Rinuncia o variazione	Pag. 5
Art. 6	Compartecipazione alla spesa, modalità di pagamento, morosità.	Pag. 6
Art. 7	Sospensione del servizio in caso di avversità atmosferiche	Pag. 6
Art. 8	Variazioni al servizio	Pag. 7
Art. 9	Accompagnatori	Pag. 7
Art. 10	Norme comportamentali degli alunni	Pag. 8
Art. 11	Comportamento e compiti dell'autista	Pag. 8
Art. 12	Responsabilità	Pag. 9
Art. 13	Sanzioni	Pag. 10
Art. 14	Scuolabus adibiti al servizio	Pag. 11
Art. 15	Ispezioni	Pag. 12
Art. 16	Dati personali e sensibili	Pag. 12
Art. 17	Pubblicazione	Pag. 12
Art. 18	Norme finali	Pag. 12
Art. 19	Decorrenza e riferimenti normativi	Pag. 13

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site sul territorio di Cherasco, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.

Tale servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle funzioni amministrative ad esso attribuite, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, le cui modalità di svolgimento sono state definite dalla Regione Piemonte, assegnando, ex art. 9 L. 29/4/1985, nr. 49, le funzioni relative all'assistenza scolastica (mensa e trasporto) ai Comuni, funzioni successivamente aggiornate con la L. 28/12/2007, nr. 28, art. 31, lettera l) e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2 – UTENTI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto agli utenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, residenti nel Comune di Cherasco.

Gli alunni residenti in altri Comuni potranno avvalersi del servizio solo nel caso in cui raggiungano autonomamente il territorio comunale di Cherasco, sino alla prima fermata utile.

Il servizio di trasporto è assicurato anche agli alunni portatori di handicap, accertati e certificati ai sensi della legge 104/02.

Per promuovere la socializzazione e l'integrazione, laddove l'alunno non presenti patologie tali da rendere il suo trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente utilizzati, si procederà al trasporto dei disabili insieme agli altri alunni.

Viceversa, in caso di patologie gravi, l'Amministrazione provvederà ad organizzare un apposito servizio, attraverso associazioni di volontariato all'uopo organizzate, oppure mediante affidamento a ditte esterne, che siano in possesso di veicoli dotati di una specifica attitudine alla particolarità dei servizi da espletare.

A tutti gli utenti del servizio verrà rilasciato, da parte dell'Ufficio Istruzione, un tesserino di riconoscimento, identificativo dello studente. Tale tesserino sarà valevole per un anno scolastico e dovrà, in caso di accertamenti, essere esibito dagli utenti.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune mediante affidamento a ditta esterna, attraverso idonee procedure d'appalto.

L'organizzazione ed il funzionamento fanno capo al servizio pubblica istruzione, che potrà avvalersi della consulenza di altri servizi comunali per la progettazione e la revisione delle fermate.

Il servizio è svolto secondo delle linee scolastiche. Lungo dette linee sono individuate specifiche fermate, autorizzate rispettivamente dalla Provincia e dal Comando di Polizia Municipale di Cherasco, ognuno per le strade di propria competenza.

Le linee scolastiche potranno subire delle modifiche, all'inizio dell'anno scolastico, a seguito dell'iscrizione o meno degli alunni delle varie scuole.

Qualora dovesse verificarsi la necessità di modifica delle fermate su strade comunali, l'ufficio di Polizia Municipale congiuntamente all'ufficio Tecnico del Comune, ognuno per la parte di propria competenza, procederanno ad un sopralluogo per la verifica della fattibilità.

Spetterà all'ufficio di Polizia Municipale, con apposito provvedimento, rilasciare apposita autorizzazione o motivare la non fattibilità, sulla base della sicurezza e della tutela dei minori interessati.

Non è consentita la fermata a richiesta.

Sono previste una sola corsa di andata e una di ritorno. Non sono previste ulteriori corse per chi sceglie di non usufruire della mensa e di rientrare a scuola per le lezioni pomeridiane.

Il servizio di trasporto ha inizio il primo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dallo stesso calendario, compatibilmente con i tempi (strettamente correlati alle comunicazioni della scuola circa l'orario da adottare) e con le disponibilità di bilancio.

Il tempo di permanenza sugli scuolabus è quello strettamente necessario per consentire la massima efficienza del servizio compatibilmente con le scelte organizzative del medesimo. Il servizio dovrà orientarsi affinché, di norma, il periodo di permanenza sui bus non superi i 60 minuti.

Per le famiglie residenti in zone difficilmente raggiungibili dallo scuolabus o per le quali, lo scuolabus dovrebbe allungare notevolmente i tempi di percorrenza, la Giunta Comunale potrà, previa istanza da parte della famiglia, prevedere l'erogazione di un contributo al nucleo familiare a parziale copertura delle spese e del disagio causato, in relazione alla distanza percorsa e ai giorni di effettiva presenza a scuola del minore.

Al mattino, gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori o da una persona delegata, alle fermate autorizzate e verranno consegnati al personale messo a disposizione dalla scuola, che curerà la loro accoglienza presso i plessi. Al termine delle lezioni, il personale scolastico accompagnerà gli alunni al mezzo di trasporto.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE AL SERVIZIO E MODALITÀ D'ISCRIZIONE.

La domanda di iscrizione presume una reale necessità del servizio e un conseguente impegno ad usufruirne, salva motivata ragione, per tutta la durata dell'anno scolastico.

Per fruire del servizio, gli alunni dovranno essere in regola con i versamenti delle somme dovute per il precedente anno scolastico.

Il genitore dell'alunno dovrà presentare, ogni anno, secondo la tempistica comunicata dall'ufficio Istruzione del Comune, apposita domanda d'iscrizione, scegliendo fra una della sotto riportate possibilità:

Recandosi personalmente presso l'ufficio Istruzione del Comune negli orari di apertura al pubblico;

Avvalendosi del servizio on – line, reperibile sul sito istituzionale del comune;

Al momento dell'iscrizione, il genitore dovrà obbligatoriamente scegliere tra una delle seguenti opzioni:

Impegnarsi a riprendere personalmente il/la proprio/a figlio/a alla fermata;

Delegare una persona di propria fiducia, a riprendere il/la proprio/a figlio/figlia alla fermata; in tal caso dovrà fornire le generalità di quest'ultima e relativo recapito telefonico;

L'accettazione di una delle due opzioni sopra riportate è condizione indispensabile per accedere al servizio.

Con la sottoscrizione della domanda, i genitori degli alunni si impegnano a rispettare ed accettare tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Inoltre, si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause dipendenti o non dipendenti dalla Scuole e dal Comune, senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o di postici del servizio.

ART. 5 – RINUNCIA O VARIAZIONE

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune.

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

La reinscrizione nel corso dello stesso anno è consentita soltanto se la rinuncia è stata determinata da causa di forza maggiore documentata. La mancata fruizione del servizio non dà diritto al rimborso di alcuna somma.

ART. 6 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA, MODALITA' DI PAGAMENTO, MOROSITA'.

Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, attraverso la corresponsione di una quota di spesa la cui entità è deliberata ogni anno dalla Giunta Comunale, la quale potrà altresì prevedere alcune forme di riduzione.

Le modalità ed i tempi di pagamento saranno fissati di anno in anno dal servizio competente e comunicati alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

Queste ultime dovranno effettuare il pagamento direttamente presso lo sportello dell'ufficio Istruzione, oppure mediante servizio Pos o bonifico bancario.

In caso di mancato pagamento di quanto stabilito dalla Giunta, si potrà procedere al recupero del dovuto, mediante riscossione coattiva a norma di legge.

Il Comune non rimborserà somme già versate, fatto salvo che si sia verificato un cambiamento di residenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolari che comportino la necessità di usufruire del servizio solo per un periodo dell'anno, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito. In quest'ultimo caso il pagamento della tariffa sarà commisurato al periodo di utilizzo dello scuolabus.

Per il combinato disposto dell'art. 28, c. 1, letto a) della l. 30 marzo 1971, n. 118 e dall'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il trasporto scolastico degli alunni disabili deve ritenersi obbligatorio e gratuito.

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

In considerazione della pericolosità delle strade dovute alla morfologia del territorio, al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, il servizio di trasporto scolastico verrà sospeso in caso di precipitazioni nevose di forte intensità o di avverse condizioni atmosferiche e di calamità naturali.

In caso di neve fin dalla mattinata o se avesse nevicato durante la notte, lo scuolabus non svolgerà il servizio sia di entrata che di uscita.

Se nevica durante la mattinata, a lezioni iniziate, la ditta appaltatrice valuterà le condizioni stradali, la pericolosità ed i rischi e, di concerto con l'Amministrazione Comunale, deciderà se effettuare o meno il trasporto di rientro.

Nel caso di sospensione del servizio ne verrà data immediata comunicazione alle sedi scolastiche e si procederà, in sinergia tra ditta appaltatrice – scuola – ufficio istruzione, ad avvisare le famiglie. Nei casi di somma urgenza, la sospensione del servizio verrà effettuata a prescindere dalla esistenza dell'ordinanza di chiusura delle scuole.

ARTICOLO 8 – VARIAZIONI AL SERVIZIO

Orari non definitivi e non coincidenti con le esigenze complessive del piano di trasporto, non potranno essere presi in considerazione (entrate o uscite scaglionate, assemblee sindacali del personale scolastico o scioperi di un solo ordine di scuole).

In caso di variazione dell'inizio e/o della fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali che riguardano l'intera realtà scolastica, a seguito di specifica richiesta della scuola, pervenuta in tempo utile e sentita la disponibilità della ditta appaltatrice, l'orario del servizio potrà subire modifiche. La relativa comunicazione alle famiglie ed alla ditta, verrà effettuata dalla scuola, con congruo anticipo.

ARTICOLO 9 – ACCOMPAGNATORI

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap, per questi ultimi, dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.

L'accompagnamento, svolto da adulti, è garantito mediante personale dipendente della ditta appaltatrice (se previsto nel capitolato speciale d'appalto) oppure facendo ricorso ad Associazioni di volontariato presenti sul territorio Comunale.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;

Cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;

Sorveglia i bambini durante il percorso;

ART. 10 – NORME COMPORTAMENTALI DEGLI ALUNNI.

L'alunno, all'interno dello scuolabus, dovrà osservare un comportamento corretto ed in generale rispettare le indicazioni impartite dal personale addetto e dagli accompagnatori, atte a garantire il più alto livello di sicurezza possibile.

Regole da rispettare:

- Evitare di spingersi o di accalcarsi durante la salita e la discesa;
- Evitare di avvicinarsi allo scuolabus mentre questo è ancora in movimento. Occorre attendere che lo scuolabus si sia allontanato prima di attraversare la strada;
- Una volta saliti sul mezzo, trovare posto a sedere prima che lo stesso si rimetta in movimento; lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia;
- Usare un linguaggio corretto;
- Avere un comportamento corretto e rispettoso verso i compagni, l'autista ed il personale addetto all'assistenza;

Divieti:

- L'alunno, nell'approssimandosi alla propria fermata, non deve muoversi dal proprio posto a sedere fino a che il mezzo non si è fermato e, solo allora, può alzarsi ed avvicinarsi all'uscita;
- L'alunno, durante il tragitto, non deve alzarsi dal proprio posto, affacciarsi o sporgere braccia o mani dai finestrini e creare schiamazzi per evitare disturbo e distrazione dell'autista del mezzo;
- L'alunno dovrà evitare di danneggiare i sedili ed i rivestimenti in genere del mezzo con scritte, tagli, incisioni, ecc.; Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

ART. 11 – COMPORTAMENTO E COMPITI DELL'AUTISTA.

Compito primario del conducente dello scuolabus al servizio di trasporto scolastico, è l'espletamento delle mansioni di guida dalle quali non può essere distratto: qualora vi siano condizioni di pericolo o comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio, garantendo l'incolumità dei trasportati, il conducente, a suo giudizio, ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il fatto alla ditta appaltatrice e ai competenti uffici comunali, per la risoluzione del problema.

Il conducente dell'automezzo è tenuto ad attenersi alle regole del codice della strada nonché a tenere un comportamento corretto nei confronti dei trasportati e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli stessi. Deve evitare il linguaggio volgare ed ogni altro comportamento lesivo della dignità degli alunni.

Egli dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei trasportati in ciascuno dei momenti critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio scuolabus).

Nell'esecuzione del servizio, il conducente dovrà attenersi al piano dei percorsi e delle fermate stabiliti dall'Amministrazione comunale, invitando le famiglie degli utenti a rivolgersi direttamente al competente ufficio comunale, eventuali richieste o reclami. Dovranno essere evitati, in particolare, discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione comunale.

L'autista dovrà consegnare l'alunno alle fermate autorizzate esclusivamente al genitore o ad altra persona autorizzata. Qualora né il genitore, né il delegato dovesse presentarsi alla fermata, l'autista dovrà trattenere lo studente sullo scuolabus. Il genitore potrà presentarsi alle fermate successive per il ritiro del proprio figlio. Qualora, terminato il percorso, non si fosse presentato nessuno, l'autista è tenuto a condurre l'alunno alla scuola, ovvero in caso di chiusura all'ufficio Istruzione, ovvero in caso di chiusura all'ufficio di polizia municipale;

L'autista è autorizzato a vietare l'accesso allo scuolabus ai nuovi utenti sprovvisti di regolare iscrizione identificati con apposito tesserino di riconoscimento.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

Responsabilità della scuola:

La tabella A del C.c.n.l. 24 luglio 2003 del Comparto Scuola, ha attribuito espressamente al personale inquadrato nelle aree A e AS, i compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse. Tali disposizioni sono state confermate dal successivo C.c.n.l del 29 Novembre 2007. Pertanto la scuola dovrà regolamentare il servizio di accoglienza degli alunni e di accompagnamento degli stessi al mezzo di trasporto. Il Dirigente Scolastico sarà responsabile dei danni causalmente ricollegabili a carenze organizzativi imputabili allo stesso. Egli dovrà garantire personale di sorveglianza sufficiente in relazione degli alunni da sorvegliare.

Responsabilità dell'autista:

Il conducente, rimane l'unico responsabile per i sinistri che possono colpire le persone trasportate ed ha quindi l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare qualsiasi danno. Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati, che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa, sia durante il percorso, sia nelle attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dallo scuolabus.

Dopo aver consegnato gli alunni al personale scolastico, ai genitori o ad una persona da essi delegata, nessuna responsabilità potrà più costituire onere a suo carico.

L'autista non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti o lasciare gli stessi in luoghi diversi dalle fermate prestabilite.

Responsabilità della famiglia: La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità.

Non può essere attribuita all'autista o all'accompagnatore degli alunni della scuola dell'infanzia presente sullo scuolabus, alcuna responsabilità per fatti accaduti durante il tragitto descritto al precedente capoverso.

Il genitore, in ogni caso, solleva l'Amministrazione Comunale e l'autista da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possono derivare, o che questi possa causare dopo la discesa dallo scuolabus o durante gli eventuali tempi di attesa prima della sua salita.

Nel sottoscrivere la domanda di accesso al servizio, i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare, in sede di iscrizione un altro familiare o, comunque, un adulto (maggioranne) di riferimento. In casi eccezionali, ulteriori deleghe dovranno essere presentate per iscritto in corso d'anno anche direttamente all'autista.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

ART. 13 – SANZIONI

L'autista dello scuolabus è tenuto al rispetto dell'osservanza delle norme di comportamento degli alunni e deve provvedere ad un richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne viola il rispetto, compatibilmente e subordinatamente alla funzione della guida.

In caso di perseveranza del comportamento scorretto, la ditta appaltatrice darà comunicazione al Comune, il quale applicherà, seguendo l'ordine sotto riportato, i seguenti provvedimenti:

- a) Richiamo formale mediante avviso notificato ai genitori del comportamento scorretto del proprio/a figlio/a;

- b) Applicazione delle sanzioni pecuniarie così come disposto dall'art. 7/bis del T.U.E.L.;

Le sanzioni di cui al precedente punto b) verranno altresì applicate nel caso in cui i genitori non si presentano alla fermata, su indicazione della ditta appaltatrice ai competenti uffici comunali.

ART. 14 – SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO

L'art. 1 del Decreto Ministeriale 31 Gennaio 1997 (in Gazz. Uff., 27 Febbraio, n. 48) testualmente recita:

“... Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con:

- a) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a norma dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo;
- b) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- c) autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. ...”

Vista la morfologia del territorio Cheraschese e le dimensioni delle strade di percorrenza, il servizio di trasporto degli alunni dovrà essere effettuato esclusivamente con scuolabus.

Questi ultimi devono essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento.

La ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti di legge. Detti scuolabus devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione, essere regolarmente immatricolati, e possedere tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti. Tutti gli scuolabus impiegati per il servizio devono essere coperti di polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.

Sugli scuolabus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico di viaggiatori superiore al massimo fissato nella carta di circolazione.

Sulla fiancata, inoltre, dovrà obbligatoriamente essere presente la dicitura "Scuolabus".

ART. 15 – ISPEZIONI

L'amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli scuolabus.

L'impresa accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli che potranno essere effettuati dall'ispettorato della motorizzazione civile o dagli ispettori del Comune e si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza che potranno essere prescritte.

L'impresa è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli scuolabus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia, sia per quanto riguarda il trasporto in senso stretto.

ART. 16 – DATI PERSONALI E SENSIBILI

L'ufficio pubblica istruzione e gli altri uffici interessati del Comune di Cherasco, utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i., ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

ART. 17 – PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune ed in ogni luogo pubblico utile per la diffusione e conoscenza. Sarà peraltro notificato all'Istituto Comprensivo di Cherasco, alla ditta concessionaria del trasporto ed ai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio.

ART. 18 – NORME FINALI

In relazione alla situazione territoriale del Comune di Cherasco, (suddivisa in frazioni, località, borgate, residenze isolate) ed al fatto che l'Istituto Comprensivo "S. Taricco" di Cherasco è frequentato anche studenti non residenti, è possibile prevedere, in relazione a determinate situazioni particolari, deroghe alle norme previste nel presente regolamento, che verranno valutate da parte della Giunta Municipale ovvero dall'Ufficio pubblica Istruzione, ognuno per quanto di propria competenza.

ART. 19 – DECORRENZA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia.